



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero dell'Istruzione
(di seguito denominato MI)

E

Commissione per le Adozioni Internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità centrale per la Convenzione de l'Aja del 29.05.1993
(di seguito denominata CAI)

***“Promuovere e rafforzare il benessere scolastico, l’inclusione e favorire
il diritto allo studio degli studenti adottati”***

VISTI	gli articoli 2, 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
VISTA	la legge 4 maggio 1983, n. 184 e, in particolare, l'articolo 38, il quale prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Commissione per le adozioni internazionali;
VISTA	la Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176;
VISTA	la Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di Adozioni Internazionali sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993;
VISTA	la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA	la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante <i>“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”</i> ;
VISTA	la legge 31 dicembre 1998, n. 476 di ratifica ed esecuzione della citata Convenzione dell'Aja del 1993, recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il <i>“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”</i> ;
VISTA	la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente <i>“Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione”</i> , che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
VISTA	la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la <i>“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, <i>“Codice in materia di protezione dei dati personali”</i> , come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO	il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in materia di <i>“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante <i>“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”</i> ;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante il Regolamento di riordino della Commissione per le adozioni internazionali, che disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
VISTO	l'articolo 6, lettera f) del sopracitato Regolamento, che individua tra i compiti della Commissione quello di promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

VISTO	il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università</i> ”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e la Circolare Ministeriale n. 86 del 2010, che ha emanato le relative indicazioni per le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI	i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTE	le linee di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, prot. n. 7443 del 18 dicembre 2014;
VISTE	le linee guida del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori della famiglia di origine, siglate l’11 dicembre 2017;
VISTI	i documenti internazionali, le raccomandazioni dell’Unesco, i regolamenti e le direttive dell’Unione Europea, che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell’umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
VISTO	il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, recante “ <i>Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca</i> ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.6 del 09-01-2020, con il quale sono stati istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO	l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2021, prot. n. 2 del 4 gennaio 2021;
VISTO	il provvedimento n. 59/2021/AE/SG con cui la Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 12 luglio 2021 ha deliberato di sottoscrivere il presente Protocollo.

PREMESSO CHE

- il diritto all’istruzione, quale diritto fondamentale dell’individuo costituzionalmente garantito, deve essere assicurato indipendentemente dalle condizioni personali e sociali;
- l’inserimento e l’inclusione degli alunni e degli studenti rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione;
- la Scuola, quale comunità di incontro tra le nuove generazioni, favorisce un clima accogliente e sicuro nel quale il pluralismo e il dialogo contribuiscono al benessere psicofisico individuale e alla coesione partecipativa della collettività;
- gli alunni e gli studenti adottati hanno il diritto all’accoglienza nei nuovi contesti sociali in cui accedono, vedendo riconosciute e valorizzate le proprie specificità, le differenze delle proprie

storie, attraverso il supporto di personale in grado di utilizzare i più idonei strumenti atti ad agevolare il percorso di adozione;

- in coerenza con il valore dell'inclusione scolastica, si ritiene opportuno individuare specifici percorsi di inserimento nella comunità scolastica.

Il MI:

- sostiene le istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia e nella connessa interazione con le diverse realtà territoriali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza;
- assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni degli alunni, degli studenti e delle loro famiglie, nell'ottica di una formazione di alto e qualificato livello, funzionale allo sviluppo della persona;
- ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e con i portatori di interessi, per promuovere il processo di inserimento scolastico degli alunni e degli studenti adottati.

la CAI:

- promuove la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione dei minori adottati nel rispetto del loro superiore interesse;
- promuove iniziative di cooperazione e formazione nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione dell'Aja;
- provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale e predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il MI e la CAI (di seguito denominate "le Parti"), nel rispetto dei propri ruoli istituzionali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con il presente Protocollo, si impegnano a ricercare e sperimentare modalità di raccordo ed interazione per promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione al fine di agevolare il processo di inserimento scolastico degli alunni e studenti adottati.

Articolo 2

(Obiettivi generali)

Il MI e la CAI con il presente Protocollo d'intesa intendono:

- promuovere metodologie di accoglienza e di inserimento scolastico in grado di garantire il benessere di tutti gli alunni e di tutti gli studenti e, in particolare, di quelli adottati, anche nei loro passaggi di crescita;
- favorire lo sviluppo di contesti scolastici educativi adatti a sostenere i processi di apprendimento, con particolare riguardo al tema dell'adozione;
- agevolare gli istituti scolastici nella progettazione e nel coordinamento congiunto di tutte le attività promosse a favore degli alunni e degli studenti adottati;
- facilitare l'accoglienza e l'inserimento nella scuola degli alunni e degli studenti adottati, formando personale competente sulle complessità del fenomeno e, in particolare, sui temi del rispetto delle origini, dell'identità personale e delle diversità di ogni genere;
- avviare percorsi di formazione continua dei docenti e dei dirigenti scolastici per sviluppare metodologie inclusive sul tema dell'adozione nelle scuole;
- avviare percorsi di formazione rivolti ai genitori al fine di promuovere una cultura sociale diffusa sui temi dell'adozione;
- attuare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche e formative finalizzate alla promozione del diritto allo studio, anche tramite percorsi di formazione extracurricolari;
- promuovere un programma pluriennale di attività con particolare riferimento all'inclusione e all'integrazione degli alunni e degli studenti adottati;
- agevolare gli istituti scolastici a costituire momenti di incontro tra famiglia adottiva e docenti al fine di concordare le strategie educative più idonee;
- supportare le istituzioni scolastiche e la famiglia adottiva nell'individuare il più corretto percorso di inserimento scolastico costruito sulla base del livello di maturazione psicologica, socio-relazionale e formativa dello studente;
- intraprendere azioni di monitoraggio sulla ricaduta dei processi di formazione e informazione, a partire dalla ricognizione sulla presenza nelle scuole degli insegnanti di riferimento sul tema;
- realizzare azioni annuali di monitoraggio sul benessere degli alunni e degli studenti adottati.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti convengono di rafforzare la propria collaborazione istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza, al fine di garantire il diritto allo studio e l'inclusione degli alunni e degli studenti adottati, anche tramite la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione su alcune aree di interesse prioritario per studenti, famiglie ed insegnanti.

Le Parti si impegnano ad aggiornare le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti adottati, già approvate nel dicembre 2014, e avviare percorsi di formazione sulla tematica nonché a monitorarne l'applicazione.

2. In particolare, il MI si impegna a:

- dare massima diffusione del presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici scolastici regionali e, per il loro tramite, alle istituzioni scolastiche, alle Consulte provinciali degli studenti, al Forum Nazionale delle Associazioni studentesche, al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola;
- divulgare eventuali progetti educativi elaborati in collaborazione con la CAI, favorendo la partecipazione di tutto il personale scolastico a partire dagli insegnanti referenti sul tema adozione;

- favorire la partecipazione e il dialogo della scuola con gli studenti, le famiglie e le realtà territoriali per favorire la cultura dell'inclusione nel suo senso più vasto anche attraverso processi pedagogici innovativi;
- coinvolgere le istituzioni scolastiche al fine di facilitare la partecipazione degli insegnanti ad incontri negli istituti scolastici, o presso altri siti all'uopo individuati, per la diffusione e formazione sui temi di cui al presente Protocollo.

3. In particolare, la CAI si impegna a:

- collaborare con il MI per la diffusione negli istituti scolastici dei contenuti della formazione a distanza sui temi della scuola, realizzata nel 2020 con l'Istituto degli Innocenti e disponibile sul sito della CAI;
- realizzare occasioni di approfondimento rivolte ai docenti ed ai dirigenti scolastici sui temi dell'adozione;
- promuovere campagne di informazione culturale rivolte a genitori, alunni e studenti;
- promuovere la diffusione negli istituti scolastici delle nuove Linee di indirizzo, provvedendo anche alla loro traduzione nelle lingue dei principali Paesi di origine degli alunni e degli studenti adottati;
- realizzare guide/opuscoli sul tema dell'adozione ad uso delle scuole italiane;
- avviare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle nuove Linee di indirizzo e sul benessere degli alunni e degli studenti adottati.

Articolo 4

(Comitato paritetico)

1. Al fine di promuovere l'attivazione e il monitoraggio delle iniziative previste dal presente Protocollo e consentire la pianificazione degli interventi è istituito un Comitato paritetico (di seguito Comitato), composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti e coordinato da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione.
2. Obiettivo principale del Comitato è l'aggiornamento delle Linee di indirizzo per la piena inclusione degli alunni e studenti adottati, approvate nel dicembre 2014.
3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'amministrazione.
4. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti o Associazioni.

Articolo 5

(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico cura la costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, nonché i connessi aspetti gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate sulla base del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 6

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non divulgare, rivelare, né utilizzare in alcun modo le informazioni e i dati acquisiti per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo d'intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
2. Ai fini esecutivi dell'accordo, i flussi informativi tra le Parti, in modalità telematica o cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

Articolo 8

(Durata, oneri e recesso)

1. L'efficacia del presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
2. Dall'attuazione del presente atto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Protocollo d'intesa.

Articolo 9

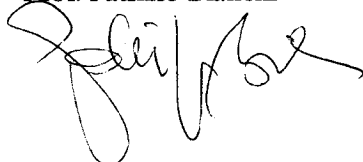
(Clausole finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'intesa si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.

Roma,

Ministero dell'Istruzione
Il Ministro

Prof. Patrizio Bianchi



Commissione per le Adozioni Internazionali
La Ministra

Prof.ssa Elena Bonetti

